

# **ALLEGATO 3**

# RELAZIONE TECNICA SULLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO CASO PER CASO AI SENSI DELL'ART. 184-TER, COMMA 3 DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I.E DELLE LINEE GUIDA SNPA N. 41/2022

EOW: TERRENO VAGLIATO (COLONNA A)



**EOW: TERRENO VAGLIATO (COLONNA A)** 

# Dati informativi sull'impianto ed autorizzazione vigente.

Denominazione ditta:	ITALSCAVI SNC DI DOMENICO E IVANA BOSCHETTI
Sede legale:	VIA CESARI BATTISTI, 14 – 36071 ARZIGNANO (VI)
Sede dell'impianto:	VIA GIACOMO PELLIZZARI,1 MONTORSO VICENTINO (VI)
Autorizzazione vigente:	DETERMINAZIONE N° 856 DEL 17/07/2020
Attività attuale:	IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI INERTI
Motivo della richiesta:	AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE D.M. 127/2024
Riferimenti a Decreti	Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti
Ministeriali:	da costruzione e demolizione" (D.M. 127/2024)

### Breve descrizione dell'impianto di recupero esistente.

La società Italscavi s.n.c. di Domenico ed Ivana Boschetti con sede legale in via C. Battisti n°14 in comune di Arzignano (VI) opera da anni nel settore della raccolta, trasporto nonché del recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali inerti provenienti da demolizioni edili e scavi. Per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi la Ditta è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la Camera di Commercio di Venezia al n°VE 000466. L'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali da demolizione e terre viene attualmente svolta in regime ordinario presso l'impianto della stessa ditta sito in via Giacomo Pellizzari 1 nel comune di Montorso Vicentino (VI)

## Verifica delle Condizioni e dei Criteri Dettagliati.

# Tabella 1:Rif. Tabella 4.3 linee guida SNPA 41/2022

(Indicare con una X in quale casistica rientra la Ditta per i codici proposti)

	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	Modalità di valutazione in fase istruttoria ai fini del rilascio del parere tecnico EoW caso per caso	
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Si ritiene che la valutazione delle condizioni del comma 1 di cui alle lettere da a) a b) non sia necessaria e che le stesse siano da ritenersi come già verificate. Verificare le condizioni c) e d). Le valutazioni sui criteri dettagliati del comma 3 devono concentrarsi sulle lettere d) ed e).	
2	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche dei rifiuti, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio)	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nel parere. Si ritiene che la valutazione delle condizioni del comma 1 di cui alle lettere da a) a c) non sia necessaria e che le stesse siano da ritenersi come già verificate. Verificare la condizione d) e c).  Le valutazioni sui criteri dettagliati del comma 3 devono concentrarsi sulle lettere d) ed e).	
3	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti	I criteri devono essere riportati nel parere. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso	X

# Protocollo p\_vi/aooprovi GE/2025/0006736 del 13/02/2025 - Pag. 3 di 8



	ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti)	con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti (criterio dettagliato a); 2. Criteri dettagliati d) ed e). Le condizioni di cui alle lettere da a) a b) sono da ritenersi come già verificate. Verificare le condizioni c) e d)	
4	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte attività di recupero diverse o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.	I criteri devono essere riportati nel parere. Le valutazioni devono concentrarsi su:  1. Compatibilità delle attività di recupero diverse o modificate proposte rispetto ai rifiuti in ingresso da trattare e alle caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti da ottenere;  2. Criteri dettagliati b), d) ed e).  Le condizioni di cui alle lettere da a) a b) sono da ritenersi come già verificate.  Verificare le condizioni c) e d)	
5	dei prodotti ottenuti. Vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o dei prodotti.  utilizzi proposti; 4. verifica della condizione c) ossia il rispetto dei requisiti tecnici per gli utilizzi proposti 5. verifica della condizione d), alla luce dei diversi utilizzi.		х
6	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e attività di recupero. Vengono proposte materie prime e/o prodotti con nuove specifiche tecniche e/o ambientali	I criteri devono essere riportati nel parere. Le valutazioni devono concentrarsi su:  1. verifica delle le nuove specifiche tecniche e/ ambientali delle materie prime e/o prodotti da ottenere utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1;  2. criteri dettagliati c), d) ed e);  3. verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte;  4. verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte;  6. verifica della condizione c) ossia il rispetto dei requisiti tecnici per gli utilizzi proposti;  5. verifica della condizione d) sulle norme tecniche e ambientali di riferimento  6. verifica delle nuove specifiche tecniche e ambientali, tenuto conto che i rifiuti in ingresso e l'attività di recupero dovrebbero rimanere invariati, siano tali per cui gli impatti complessivi sull'ambiente e sulla salute umana legati all'utilizzo della nuova materia prima/prodotto siano diversi rispetto a quelli contemplati con le norme tecniche di cui ai DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. A tal proposito utilizzare indicazioni previste nella tabella 4.1;	
7	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti).	I criteri devono essere riportati nel parere. Le valutazioni dovranno concentrarsi sulle modifiche proposte, tenendo conto delle indicazioni pertinenti proposte dal punto 1 al punto 6 e del rispetto delle condizioni da a) ad) e dei criteri dettagliati da a) ad e). Vanno comunque definiti i criteri dettagliati d) ed e).	
8	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della sezione di supporto alle istruttorie)	Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1.	
9	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Si  tratta di un processo sperimentale in qui definire dli standard tecnici cessazione della qualifica di rifiuti per gli impianti sperimentali (ex art. 211		



#### Verifica delle condizioni

Condizione a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici.

Gli utilizzi specifici delle terre EoW sono riportati nella norma UNI11531-1 AL PARAGRAFO 4.1. La terra ha un utilizzo comune ed un relativo mercato, vista la consolidata storicità d'uso e l'impiego consolidato in opere comuni, quali colmate, reinterri, ripristino morfologici, sistemazioni di parchi e giardini ed opere in terra.

Condizione b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto.

Istruzioni per la compilazione:

vedi condizione A)

Condizione c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.

Istruzioni per la compilazione:

VEDI CRITERIO DETTAGLIATO C)

Condizione d) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Istruzioni per la compilazione:

**VEDI CRITERIO DETTAGLIATO D)** 

#### Criteri dettagliati.

Criteri dettagliati	a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero
EoW 02	CODICI CER: 170504

STANDARD AMBIENTALI SUI RIFIUTI IN INGRESSO

## Standard ambientali sui rifiuti in ingresso:

- Verrà effettuata la verifica del rispetto dei limiti di cui al DM 05/02/1998, allegato 3 (test di cessione);
- Verrà dimostrata l'assenza di fibre e frammenti di amianto (fibre da ricercare qualora si riscontrino frammenti) con attestazione da parte del produttore del rifiuto;
- Verrà preliminarmente attestata la non pericolosità ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per quanto riguarda i codici con voce a specchio.
- Verrà verificato il rispetto della tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/2006 con le procedure di
- preparazione del campione ivi previste;
- Non verranno sottoposte a recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto le terre e rocce che superano i limiti di colonna A di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i;
- Le partite di terre e rocce entro colonna A verranno gestite separatamente da quelle comprese tra colonna A e B;
- Verrà determinata la percentuale di materiali di riporto di origine antropica secondo le metodiche previste dal DPR 120/17 Allegato 10

Criteri dettagliati b) Processi e tecniche di trattamento consentiti.

EoW 02 TERRENO VAGLIATO – OPERAZIONE DI RECUPERO R5

• Recupero di rifiuti a matrice terrosa mediante verifica visiva e documentale, rimozione delle frazioni indesiderate ed eventualmente fasi meccaniche di selezione granulometrica e separazione delle frazioni estranee per l'ottenimento di terre vagiate a granulometria idonea e selezionata;

# Protocollo p\_vi/aooprovi GE/2025/0006736 del 13/02/2025 - Pag. 5 di 8



- Nel caso in cui non si riscontri materiale di origine antropica nel codice EER 170504, l'eventuale frazione grossolana di origine naturale, separata tramite vagliatura, potrà essere utilizzata per la produzione di aggregati riciclati in riferimento al DM 127/2024;
- L'eventuale frazione di origine antropica, separata tramite vagliatura dovrà essere indirizzata ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri impianti autorizzati

#### Criteri dettagliati

c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario.

#### Istruzioni per la compilazione:

Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente:

Devono essere descritte le specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c e d) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.



	EER	Prodotto	Impiego	Standard tecnico-prestazionale	Standard ambientale
EoW02	170504	FRAZIONE FINE/TERRA	COLMATE E REINTERRI	PARAGRAFO 4.1 UNI 11531-1	<ul> <li>Materiali di riporto antropici:</li> <li>20% (All. 10 DPR 120/17);</li> <li>CSC di cui alla Tab. 1 All. 5</li> <li>Titolo V Parte IV del D.lgs.</li> <li>152/06 (Colonna A);</li> <li>Test di cessione con metodica e limiti di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98.</li> </ul>

Qualora la colmata/reinterro avvengano nell'ambito di un recupero ambientale ( inteso come "restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici" ex art. 5, comma 1 del DM 05/02/1998 la cessazione della qualifica del rifiuto è subordinata all'approvazione da parte dell'Autorità competenete di uno specifico progetto che valuti la compatibilità dell'endo of waste con le caratteristiche chimico fisiche , idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare ( art. 5 comma 2 lettera d) del D. M. 05/02/98 Nel caso in cui l'attività di recupero avvenga per singola partita omogenea e non soggetta ad operazioni meccaniche, non sarà necessario effettuare le analisi sul prodotto EoW in uscita, in quanto restano valide le analisi effettuate sul rifiuto in ingresso.

#### Criteri dettagliati

d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, de del caso.

Procedure minime da prevedere secondo le LG SNPA 41/2022

#### VERIFICA DI ACCETTABILITÀ DEI RIFIUTI IN INGRESSO.

I rifiuti CER 170504 verranno preventivamente analizzati per la verifica di non pericolosità rispetto limiti colonna A Tutti i rifiuti in ingresso saranno accompagnati da scheda di omologa e da analisi chimica.

Non è prevista l'accettazione di rifiuti con codici EER xxxx99

MONITORAGGIO DEI PARAMETRI DI PROCESSO (SE PREVISTI).

NON E' PREVISTO PER QUESTO TIPO DI IMPIANTO

VERIFICA DELLE SPECIFICHE TECNICO-PRESTAZIONALI DEL MATERIALE IN USCITA PER LOTTI.

VEDI TABELLA PRESCRITTA

DEFINIZIONE DELLE METODICHE DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI (SE PREVISTE).

UN 10802

#### DEFINIZIONE DEL LOTTO DELL'EOW.

Il volume massimo di ciascun lotto di EoW sarà pari a mc. 800

In riferimento alle tempistiche di stoccaggio del prodotto, tenuto conto della natura dell'EoW non soggetta a deperibilità, si ritiene che un tempo di stoccaggio superiore a 24 mesi sia da ritenersi tale da evidenziare una mancanza di mercato

# Protocollo p\_vi/aooprovi GE/2025/0006736 del 13/02/2025 - Pag. 6 di 8



# PROCEDURA PER LA GESTIONE E LO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI IN ATTESA DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO E DELL'EOW.

I rifiuti in attesa di verifica di conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto e le EoW verranno stoccati nelle aree appositamente individuate nel lay-out dell'impianto

## Procedura per la qualifica e l'addestramento del personale addetto all'accettazione e movimentazione dei rifiuti.

La formazione viene effettuata dal Responsabile Tecnico o da personale esterno qualificato e riguarda i seguenti punti:

Tipologia di rifiuti in ingresso

Verifica e scarico dei rifiuti in ingresso

Gestione e movimentazione dei rifiuti

#### GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ SUI RIFIUTI IN INGRESSO E SUL PRODOTTO IN USCITA.

#### Rifiuti in ingresso:

In considerazione del fatto che Il rifiuto in ingresso viene accettato solo in presenza di analisi di classificazione e analisi colonna A scheda di omologa si escludono non conformità in ingresso.

#### Prodotto in uscita:

Le non conformità potranno essere di due tipi: tecniche e ambientali; a seconda del tipo di non conformità si procederà nel modo sequente:

- 1) Non conformità di tipo tecnico: qualora i rifiuti sottoposti a trattamento non rispettassero le specifiche tecniche riportate nelle relative schede Condizioni e Criteri Dettagliati per quanto riquarda i parametri prestazionali, gli stessi verranno riprocessati nell'impianto fino a raggiungere le caratteristiche richieste.
- 2) Non conformità di tipo ambientale: qualora i rifiuti sottoposti a trattamento non rispettassero le specifiche ambientali riportate nelle relative schede Condizioni e Criteri Dettagliati, per quanto riguarda i parametri ambientali, gli stessi manterranno la qualifica di rifiuto e verrà loro assegnato il codice EER 191209 per il successivo avvio a smaltimento/recupero in impianti autorizzati

#### Criteri dettagliati e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

La Dichiarazione di conformità (DDC) che verrà utilizzata è quella riportata in allegato al Sistema di Gestione Ambientale

	INFORMAZIONI MINIME RICHIESTE DALLE LG SNPA 41/2022			
Χ	Ragione sociale del produttore			
Χ	Indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto			
Χ	Uso specifico previsto per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto nella dichiarazione di conformità verrà esplicitato il fatto che gli utilizzi proposti per l'EoW sono quelli riporati al paragrafo 4.1 della norma UNI 11531-1			
Χ	Indicazione del numero del lotto di riferimento e relativa quantificazione			
Χ	Riferimento dei rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.			



# 3 QUADRO PRESCRITTIVO SI RIORTANO IN FORMA SINTETICA I REQUISITI SUI RIFIUTI IN INGRESSO E LE PRESCRIZIONI DEL PRODOTTO IN USCITA

# **EoW 2 : TERRA COLONNA A**

1. Verifica del rispetto dei limiti per il test di cessione per verificarne la conformità ai limiti di cui al DM 05/02/1998, allegato 3; 2. Attestatazione dal produttore del rifiuto dell'assenza di amianto, intesa come assenza di frammenti e di fibre libere e deve 3. Attestazione di non pericolosità ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per quanto riguarda i codici con voce a specchio. 4. Verifica del rispetto della tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del TUA con le procedure di preparazione del campione ivi previste; 5. Non potranno essere sottoposte a recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto le terre e rocce che superano i limiti di colonna B di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs.  Recupero di rifiuti a matrice terrosa mediante verifica visiva e documentale ed eventualmente fasi meccaniche di selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di terre vagliate a granulometria idonea e selezionata.  Nel caso in cui non si riscontri materiale di origine antropica nel codice EER 170504, l'eventuale frazione grossolana di origine antropica, separata tramite vagliatura, potrà essere utilizzata per la produzione di aggregati riciclati in riferimento al DM 127/2024  17 05 04  17 05 04  18 delezione granulometrica e separazione della frazione di selezione granulometria idonea e selezionata.  Nel caso in cui non si riscontri materiale di origine antropica, separata tramite vagliatura, potrà essere utilizzata per la produzione di aggregati riciclati in riferimento al DM 127/2024  18 0 della Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs.  19 0 della qualifica di rifiuto le terre e rocce che superano i limiti di cui all'allegato 3 del D.M.  19 0 della qualifica de rifiuto dell'assenza di seri di rere vagliate a granulometria idonea e selezionata.  Nel caso in cui non si riscontri materiale di origine antropica, separata tramite vagliatura, potrà essere utilizzata per la produzione di aggregati riciclati in è subordinata all'ap	CODICE	REQUISITI IN INGRESSO	LAVORAZIONI	REQUISITI IN USCITA
6. Le partite di terre e rocce entro colonna A saranno gestite separatamente da quelle comprese tra colonna A e B; 7. Determinazione della la percentuale di materiali di riporto di origine antropica secondo le metodiche previste dal DPR 120/17 Allegato 10.  recupero/smaltimento presso altri impianti autorizzati.  recupero/smaltimento presso altri impianti autorizzati.  recuperare" (art. 5, comma 2, lett. d) del DM 05/02/1998);  • nel caso in cui l'attività di recupero avvenga per singola partita omogenea e non soggetta ad operazioni meccaniche, non sarà necessario effettuare le analisi sul prodotto EoW in uscita, in quanto restano valide le analisi effettuate sul rifiuto in ingresso.  • Per ogni lotto di EoW prodotto assieme alle dichiarazioni di	EER	<ol> <li>Verifica del rispetto dei limiti per il test di cessione per verificarne la conformità ai limiti di cui al DM 05/02/1998, allegato 3;</li> <li>Attestatazione dal produttore del rifiuto dell'assenza di amianto, intesa come assenza di frammenti e di fibre libere e deve</li> <li>Attestazione di non pericolosità ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per quanto riguarda i codici con voce a specchio.</li> <li>Verifica del rispetto della tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del TUA con le procedure di preparazione del campione ivi previste;</li> <li>Non potranno essere sottoposte a recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto le terre e rocce che superano i limiti di colonna B di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i;</li> <li>Le partite di terre e rocce entro colonna A saranno gestite separatamente da quelle comprese tra colonna A e B;</li> <li>Determinazione della la percentuale di materiali di riporto di origine antropica secondo le metodiche previste dal DPR</li> </ol>	Recupero di rifiuti a matrice terrosa mediante verifica visiva e documentale ed eventualmente fasi meccaniche di selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di terre vagliate a granulometria idonea e selezionata.  Nel caso in cui non si riscontri materiale di origine antropica nel codice EER 170504, l'eventuale frazione grossolana di origine naturale, separata tramite vagliatura, potrà essere utilizzata per la produzione di aggregati riciclati in riferimento al DM 127/2024  L'eventuale frazione di origine antropica, separata tramite vagliatura dovrà essere indirizzata ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri	<ul> <li>Materiali di riporto antropici: &lt; 20% (All. 10 DPR 120/17);</li> <li>CSC di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06 (Colonna A)</li> <li>Test di cessione con metodica e limiti di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98;</li> <li>Impieghi ai sensi del par. 4.1. della norma UNI 11531-1;</li> <li>Qualora la colmata/rinterro avvengano nell'ambito di un recupero ambientale (inteso come "restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici" ex art. 5, comma 1 del DM 05/02/1998) la cessazione della qualifica di rifiuto è subordinata all'approvazione da parte dell'Autorità Competente di un apposito progetto che valuti "la compatibilità - dell'EoW - con le caratteristiche chimico fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare" (art. 5, comma 2, lett. d) del DM 05/02/1998);</li> <li>nel caso in cui l'attività di recupero avvenga per singola partita omogenea e non soggetta ad operazioni meccaniche, non sarà necessario effettuare le analisi sul prodotto EoW in uscita, in quanto restano valide le analisi effettuate sul rifiuto in ingresso.</li> <li>Per ogni lotto di EoW prodotto assieme alle dichiarazioni di conformità dovranno essere allegati i rapporti di prova per la verifica di compatibilità ambientale e prestazionale e la dichiarazione di</li> </ul>

